

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 359

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMONACCI, AMADEI LEONETTO, AMENDOLA PIETRO, BENSI, BRODOLINI, BUCALOSSI, CATELLA, COVELLI, CORONA ACHILLE, CRUCIANI, DE MARZI FERNANDO, DI GIANNANTONIO, DIVITTORIO BERTI BALDINA, DURAND DE LA PENNE, EVANGELISTI, FERIOLI, FORLANI, MONTANTI, NANNUZZI, PENNACCHINI, PIERACCINI, PIRASTU, RICCIO, SCARPA, SERVELLO, VIZZINI, ZINCONE, MARIANI, PINI, CERAVOLO, AGOSTA**

*Presentata il 27 luglio 1963*

### Provvidenze per l'incremento e a costruzione di impianti di esercizio sportivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge per la costruzione di nuovi impianti sportivi di esercizio intende colmare almeno in parte il grave *deficit* di installazioni sportive che si lamenta nel Paese.

A siffatti impegni non può provvedere il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che pure sino ad oggi, nella sua politica di costruzioni, ha realizzato, oltre gli impianti olimpici di Roma e di Cortina, anche i campi-scuola, le piscine e le palestre tipo, aiutando inoltre con cifre imponenti nel totale gli impianti medi e minori che avevano bisogno di ripristino e manutenzione.

È evidente che dopo i Giochi Olimpici nessun nuovo impianto di grande impegno potrà essere realizzato con mezzi del C.O.N.I., le cui possibilità finanziarie sono assai ridotte ed impegnate nella organizzazione sportiva.

Tuttavia da parte dello stesso Ente olimpico viene affermata la necessità di creare nel Paese un ulteriore complesso di opere sportive minori che servano soprattutto a sfruttare, attraverso una incrementata pratica dello sport, l'indubbio successo propagandistico che l'Olimpiade ha conseguito.

Allo scopo di realizzare concretamente questa ansia di progresso sportivo che si avverte nel Paese, è stato posto in opera uno studio che ha portato, attraverso matura meditazione, a formulare la presente proposta di legge.

Detta proposta prevede la possibilità di costruire nuovi impianti sportivi per un totale di 25 miliardi di lire. Occorre tener presenti le esigenze dello sport nazionale che, come è noto, si estrinseca in numerosi gradi e diverse discipline. Talune di queste, come l'atletica leggera, il calcio, il nuoto, il pugilato, la ginnastica, la pallacanestro, la scherma, l'atletica pesante, necessitano di impianti particolari, specificatamente studiati e sovente costosi. Tuttavia i tecnici hanno già studiato da tempo dei prototipi economici, alcuni dei quali sono stati realizzati con molta soddisfazione.

I mutui previsti dalla legge sono amministrati dall'esistente Istituto per il credito sportivo e sono destinati ad Enti pubblici. È ovvio che gli impianti realizzati rimarranno di proprietà di tali Enti, accrescendone il patrimonio immobiliare e consentendo, nello stesso tempo, il raggiungimento di fini educativi e sociali considerati ormai necessari in ogni nazione.

Siccome gli Enti pubblici sono purtroppo quasi sempre in difficoltà di bilanci, la proposta di legge prevede agevolazioni assai notevoli nel pagamento degli interessi e del capitale mutuato. La estinzione è prevista in 15 annualità, mentre un contributo sul capitale e sugli interessi riduce in termini supportabili il costo del denaro mutuato.

La proposta di legge prevede facilitazioni particolari per le zone depresse e per il Meridione, nella certezza che le vantaggiose condizioni offerte possano stimolare gli Enti locali di quelle zone a chiedere almeno gli impianti base che la gioventù reclama ed attende.

L'onere che viene sollecitato allo Stato, in appoggio alla realizzazione del programma, è di un miliardo di lire annuo per 15 anni. Tale sacrificio può considerarsi esiguo se venga confrontato ai benefici immediati e futuri che la collettività verrebbe a trarre dal provvedimento. Esso si traduce infatti in un notevole aiuto per lo sport nazionale, nella creazione di un importante patrimonio di beni, nella possibilità di lavoro per la mano d'opera edile in ogni provincia, nell'incoraggiamento al più sano svago e divertimento per la nostra gioventù.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui, alle condizioni stabilite dalla presente legge, a favore degli Enti indicati dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che intendano procedere alla costruzione di impianti di esercizio sportivo.

### ART. 2.

I mutui avranno la durata di 15 anni e saranno erogati dall'entrata in vigore della presente legge sino alla concorrenza della somma di lire 25.000.000.000. Essi saranno ripartiti come dalla tabella allegata alla presente legge.

### ART. 3.

È concesso agli Enti mutuatari a carico del « Fondo speciale per contributi sugli interessi » dell'Istituto per il credito sportivo, un contributo sulle somme mutate nella misura del 2 per cento elevato al 3 per cento per i mutui contratti dagli Enti locali delle « zone depresse » di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

### ART. 4.

Un terzo dell'onere annuo per capitale ed interessi viene rimborsato agli Enti mutuatari, entro due mesi dalla scadenza di ciascuna annualità, dall'Istituto per il credito sportivo, che vi provvede, utilizzando apposito finanziamento di lire 800 milioni annui a carico dello Stato.

## ART. 5.

L'area occorrente per ciascun impianto dovrà essere messa a disposizione dall'Ente mutuatario. Qualora l'Ente dovesse acquistare l'area necessaria per la costruzione dell'impianto, potrà richiedere all'Istituto per il credito sportivo un altro mutuo a tale titolo. In tal caso l'Istituto per il credito sportivo è facoltizzato a concedere un ulteriore concorso interessi, sulla somma mutuata per la costruzione dell'impianto, fino ad un massimo complessivo del 5 per cento, utilizzando altro apposito finanziamento di lire 200.000.000 annui a carico dello Stato.

## ART. 6.

Gli impianti previsti dalla presente legge verranno, di norma, assegnati a quei Comuni nei quali, su parere vincolante del C.O.N.I., vi sia un particolare rilevante interesse sportivo o sussistano le premesse per lo sviluppo e la diffusione dello sport.

## ART. 7.

Le richieste per la concessione dei mutui dovranno essere avanzate, da parte degli Enti interessati, all'Istituto per il credito sportivo di Roma, nei termini e con le modalità che verranno emanate dall'Istituto stesso di concerto con il C.O.N.I.

## ART. 8.

Gli impianti previsti dalla presente legge debbono essere destinati dagli Enti mutuatari esclusivamente all'esercizio sportivo secondo le prescrizioni del C.O.N.I.

Gli Enti mutuatari assumono, inoltre, l'obbligo di curare la diligente manutenzione degli impianti, secondo le norme tecniche impartite dal C.O.N.I.

In caso di inosservanza delle prescrizioni che precedono, l'Istituto per il credito sportivo, su conforme richiesta del C.O.N.I., sospende la erogazione delle somme mutate e, nei casi più gravi, revoca la concessione. Nelle stesse ipotesi viene sospeso o revocato il contributo a carico dello Stato.

## ART. 9.

All'onere a carico dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge per complessivi 15 miliardi di lire, si provvederà iscrivendo la somma di lire 1.000.000.000 in apposito capitolo dello stato di previsione

della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio finanziario dal 1964-65 al 1979-80.

ART. 10.

Per quanto non sia diversamente regolato dalla presente legge, si osservano le norme contenute nella legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

TABELLA

a) — Impianti di esercizio sportivo nella misura di almeno quindici impianti per ciascuna Provincia del Meridione e delle zone depresse e di almeno cinque per ciascuna altra provincia, assistiti da mutui di importo non superiore ai 15 milioni cadauno, per complessive . . . . . L. 15.000.000.000

Nel caso le erogazioni fossero inferiori all'entità prevista per ciascuna provincia dal presente comma, l'Istituto per il Credito sportivo, sentito il parere del C.O.N.I., è autorizzato ad erogare le somme non impegnate a favore di impianti di altre provincie.

b) — N. 40 campi per l'atletica leggera e calcio con pista di metri 400 ed attrezzature per salti e lanci, completi di servizi, assistiti da mutui di importo non superiore a lire 50 milioni cadauno, per complessive . . . . » 2.000.000.000

c) — N. 50 piscine, tra coperte e scoperte, con vasca delle dimensioni minime di metri 25 x 15, assistite da mutui di importo non superiore rispettivamente ai 60 e 50 milioni cadauno, per complessive . . . . . » 2.800.000.000

d) — N. 60 palestre per atletica pesante, ginnastica, pugilato, scherma, assistite da mutui di importo non superiore rispettivamente ai 35 milioni, 50 milioni, 40 milioni e 35 milioni cadauno, per complessive . . . . . » 2.425.000.000

e) — N. 25 palestre per pallacanestro assistite da mutui di importo non superiore a lire 50 milioni cadauno, per complessive . . . . . » 1.250.000.000

f) — A disposizione per mutui per impianti vari, per complessive . . » 1.525.000.000

Per un totale di . . . L. 25.000.000.000